



**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

**112/2020/R/EEL**

**ORIENTAMENTI PER LA REGOLAZIONE DELLE PARTITE  
ECONOMICHE RELATIVE ALL'ENERGIA ELETTRICA OGGETTO  
DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO O DI CONDIVISIONE  
NELL'AMBITO DI COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE**

*Documento per la consultazione  
Mercato di incidenza: energia elettrica*

*1 aprile 2020*

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione definisce gli orientamenti dell'Autorità ai fini della regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione nell'ambito di comunità di energia rinnovabile.*

*Tali orientamenti sono presentati tenendo conto delle disposizioni di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (di seguito: direttiva 2018/2001) e al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 (di seguito: decreto-legge 162/19).*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in un formato elettronico che consenta la trascrizione del testo, le proprie osservazioni e le proprie proposte entro il **9 maggio 2020**.*

*I soggetti che intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

*Per agevolare la pubblicazione dei contributi pervenuti in risposta al presente documento per la consultazione, si chiede di inviare documenti in formato elettronico attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) o, in alternativa, all'indirizzo e-mail [info@arera.it](mailto:info@arera.it) o all'indirizzo pec istituzionale [protocollo.aegsi@pec.energia.it](mailto:protocollo.aegsi@pec.energia.it).*

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**  
**Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale**  
**Unità Energia sostenibile, efficienza e fonti rinnovabili**  
**Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano**  
**Tel. 02-65565290/608**  
**e-mail: [mercati-ingrosso@arera.it](mailto:mercati-ingrosso@arera.it)**  
**sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)**

## INDICE

<b>1.</b>	<b>Introduzione e finalità del presente documento per la consultazione .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Il criterio interpretativo prescelto .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Le disposizioni della Direttiva 2018/2001.....</b>	<b>4</b>
3.A	Autoconsumatori di energia rinnovabile.....	5
3.B	Comunità di energia rinnovabile .....	6
3.C	Le disposizioni dell'articolo 42bis del decreto-legge 162/19 .....	8
<b>4.</b>	<b>Orientamenti dell'autorità in merito all'attuazione dell'articolo 42bis del decreto-legge 162/19 .....</b>	<b>11</b>
4.A	Elementi definitivi .....	11
4.B	Il modello regolatorio "virtuale" .....	14
4.C	Presentazione della richiesta al GSE per accedere alla regolazione prevista nel caso di "autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili" o di "comunità di energia rinnovabile" ....	16
4.D	Restituzione di importi o di componenti tariffarie già versate al proprio venditore.....	19
4.E	Ulteriori elementi di competenza dell'Autorità .....	29
4.F	Aspetti inerenti agli strumenti incentivanti .....	30
4.G	Elementi conclusivi .....	31

## **1. Introduzione e finalità del presente documento per la consultazione**

- 1.1 Il decreto-legge 162/19, all'articolo 42bis, ha definito modalità e condizioni ai fini dell'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e della realizzazione di comunità di energia rinnovabile, come prima attuazione degli articoli 21 e 22 della direttiva 2018/2001 e nelle more del completo recepimento della medesima.
- 1.2 Il richiamato articolo 42bis prevede anche che l'Autorità adotti i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni ivi riportate, assegnando alla medesima Autorità alcuni compiti specifici richiamati nel seguito.
- 1.3 Il presente documento per la consultazione ha la finalità di presentare gli orientamenti dell'Autorità ai fini dell'attuazione dell'articolo 42bis del decreto-legge 162/19, tenendo conto delle disposizioni di cui alla direttiva 2018/2001.

## **2. Il criterio interpretativo prescelto**

- 2.1 La direttiva europea non introduce una definizione autonoma del concetto di autoconsumo. Nella normativa europea, l'autoconsumo è definito solo in relazione alla configurazione di autoconsumatore (individuale o collettivo) di energia rinnovabile. Questo punto viene evidenziato in via preliminare per le difficoltà interpretative che esso comporta rispetto al quadro giuridico nazionale.
- 2.2 Da un punto di vista strettamente tecnico, infatti, il concetto di "autoconsumo" identifica il consumo di energia elettrica prodotta nel medesimo sito in cui è consumata, sia istantaneamente che per il tramite di sistemi di accumulo, indipendentemente dai soggetti (anche diversi tra loro) che ricoprono il ruolo di produttore e di cliente finale, purché operanti nello stesso "sito" opportunamente definito e confinato, e indipendentemente dalla fonte che alimenta l'impianto di produzione. Attorno a questa nozione tecnica di "autoconsumo" è disegnata la disciplina nazionale.
- 2.3 Ai fini di questo documento per la consultazione, si aderisce ad un approccio interpretativo che consenta di conciliare il disegno della disciplina nazionale con il quadro normativo comunitario.

## **3. Le disposizioni della direttiva 2018/2001**

- 3.1 La direttiva 2018/2001 distingue tra autoconsumatori di energia rinnovabile (individuali o collettivi) e comunità di energia rinnovabile, come meglio evidenziato nel seguito.

### **3.A *Autoconsumatori di energia rinnovabile***

- 3.2 Ai sensi della direttiva 2018/2001, l'“autoconsumatore di energia rinnovabile” è un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale.
- 3.3 Gli “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” sono un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio.
- 3.4 L'articolo 21 della direttiva 2018/2001 è interamente dedicato agli autoconsumatori di energia rinnovabile. Per quanto qui rileva, tale articolo prevede che:
- gli autoconsumatori di energia rinnovabile, in relazione all'energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane nella propria disponibilità, non sono soggetti a procedure discriminatorie o sproporzionate né a oneri o tariffe. Essi possono anche installare e gestire sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica abbinati a impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella propria disponibilità. L'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei misuratori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile. Ogni autoconsumatore mantiene i propri diritti e obblighi in quanto consumatore finale di energia elettrica;
  - gli autoconsumatori di energia rinnovabile che si trovano nello stesso edificio, compresi i condomini, sono autorizzati a organizzare tra di loro lo scambio di energia rinnovabile prodotta presso il proprio sito o i propri siti, fatti salvi gli oneri di rete e altri oneri, canoni, prelievi e imposte pertinenti applicabili a ciascun autoconsumatore di energia rinnovabile.
- 3.5 Gli Stati membri possono distinguere tra autoconsumatori individuali di energia rinnovabile e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, purché eventuali trattamenti diversi siano proporzionati e debitamente giustificati.
- 3.6 Infine, gli Stati membri sono tenuti a istituire un quadro favorevole alla promozione e agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo di energia rinnovabile che, per quanto qui rileva, conceda agli autoconsumatori di energia rinnovabile, a fronte dell'energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, un accesso non discriminatorio ai pertinenti regimi di sostegno esistenti, nonché a tutti i segmenti del mercato dell'energia elettrica, e garantisca che gli autoconsumatori di

energia rinnovabile contribuiscano in modo adeguato e bilanciato alla ripartizione complessiva dei costi del sistema quando l'energia elettrica è immessa nella rete.

### **3.B Comunità di energia rinnovabile**

3.7 Ai sensi della direttiva 2018/2001, la “comunità di energia rinnovabile” è un soggetto giuridico:

- a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione (si noti, al riguardo, che la formulazione inglese della direttiva prevede, sul punto, che i progetti – non necessariamente gli impianti di produzione – siano posseduti o sviluppati dalla comunità<sup>1</sup>); tuttavia, all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), la direttiva 2018/2001 parla esplicitamente di “*energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile*”);
- b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
- c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

3.8 L'articolo 22 della direttiva 2018/2001 è interamente dedicato alle comunità di energia rinnovabile. Per quanto qui rileva, tale articolo prevede che:

- i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i propri diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile, a condizione che, con riferimento alle imprese private, la propria partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale;
- le comunità di energia rinnovabile abbiano il diritto di:
  - a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;

---

<sup>1</sup> Nella versione inglese della direttiva 2018/2001 si legge:

- all'articolo 2, punto (16), che “*renewable energy community*’ means a legal entity: (a) which, in accordance with the applicable national law, is based on open and voluntary participation, is autonomous, and is effectively controlled by shareholders or members that are located in the proximity of the renewable energy projects that are owned and developed by that legal entity [...]”;
- all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), che “*Member States shall ensure that renewable energy communities are entitled to [...] share, within the renewable energy community, renewable energy that is produced by the production units owned by that renewable energy community*”.

- b) scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile come clienti;
- c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.

3.9 Gli Stati membri sono tenuti a istituire un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile. Tale quadro deve garantire, per quanto qui rileva, che:

- il gestore di rete competente cooperi con le comunità di energia rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia elettrica all'interno delle comunità di energia rinnovabile;
- le comunità di energia rinnovabile siano soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di concessione di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi, nonché ai pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite realizzata dalle autorità nazionali competenti;
- siano disponibili norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che partecipano a una comunità di energia rinnovabile;
- gli Stati membri tengano conto delle specificità delle comunità di energia rinnovabile quando elaborano regimi di sostegno, al fine di consentire loro di competere alla pari con altri partecipanti al mercato per l'ottenimento di un sostegno.

3.10 Si noti che, in relazione alle comunità di energia rinnovabile, la direttiva 2018/2001 non fa mai esplicito riferimento all'autoconsumo (*rectius* all'autoconsumatore). Invece il tema della condivisione dell'energia elettrica tra i soggetti facenti capo alla configurazione ricorre sia nel caso dell'autoconsumo collettivo sia nel caso delle comunità di energia rinnovabile.

3.11 Allo stesso modo, non viene esplicitamente trattata la possibilità della realizzazione o gestione di reti elettriche alternative alla rete con obbligo di connessione di terzi<sup>2</sup>. Quest'ultimo aspetto viene affrontato nella direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 2019/944), in cui,

---

<sup>2</sup> All'articolo 22, comma 4, lettera e), della direttiva 2018/2001, viene riportato solo un riferimento indiretto alla possibilità che le comunità di energia rinnovabile gestiscano delle reti: "*le comunità di energia rinnovabile non siano oggetto di un trattamento discriminatorio per quanto concerne le loro attività, i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali, produttori, fornitori, gestori del sistema di distribuzione, o altri partecipanti al mercato*".

all'articolo 16, si precisa che uno Stato membro può concedere alle comunità di energia dei cittadini<sup>3</sup> il diritto di gestire la rete di distribuzione nella propria zona di gestione e di istituire le pertinenti procedure fatte salve le disposizioni del Capo IV (inerente alla gestione del sistema di distribuzione) e le altre norme e regolamentazioni applicabili ai gestori dei sistemi di distribuzione, ammettendo la possibilità che esse siano soggette alle esenzioni previste dall'articolo 38, paragrafo 2, della direttiva medesima (sono le esenzioni previste per i gestori dei Sistemi di Distribuzione Chiusi – SDC).

### ***3.C Le disposizioni dell'articolo 42bis del decreto-legge 162/19***

- 3.12 L'articolo 42bis del decreto-legge 162/19, che definisce le modalità e condizioni a cui è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili, è finalizzato, come si legge nel primo comma, ad acquisire elementi utili all'attuazione degli articoli 21 e 22 della direttiva 2018/2001, nelle more del proprio completo recepimento.
- 3.13 Le disposizioni in esso contenute assumono, quindi, carattere di transitorietà e, come si legge nell'articolo medesimo, si rivolgono a soggetti che producono energia elettrica destinata al proprio consumo (individuale o collettivo) con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 (il 1° marzo 2020) ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001 (atteso entro il 30 giugno 2021, come previsto dalla direttiva medesima).
- 3.14 Più in dettaglio, esso prevede che i clienti finali si associno nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di produzione e scambio dell'energia elettrica non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale;
  - b) nel caso di comunità di energia rinnovabile, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca

---

<sup>3</sup> La comunità energetica dei cittadini è definita dalla direttiva 2019/944 come un soggetto giuridico che:

- a) è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese;
- b) ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari; e
- c) può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia elettrica, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.



l'attività commerciale e industriale principale. L'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari. Infine, la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile è aperta a tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro di seguito specificato, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

- 3.15 L'articolo 42bis prevede altresì che i soggetti partecipanti condividano l'energia elettrica prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente e che l'energia elettrica condivisa per l'autoconsumo istantaneo (anche tramite sistemi di accumulo) sia pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati.
- 3.16 Con riferimento al perimetro geografico di queste configurazioni, il medesimo articolo 42bis prevede che:
- nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi autoconsumatori si trovino nello stesso edificio o condominio;
  - nel caso di comunità di energia rinnovabile, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti siano ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione.
- 3.17 Con riferimento ai clienti finali associati in una delle precedenti configurazioni (cioè autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o comunità di energia rinnovabile), l'articolo 42bis del decreto-legge 162/19 prevede che essi:
- mantengano i propri diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
  - possano recedere in ogni momento dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
  - regolino i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tenga conto di quanto riportato nei precedenti alinea e che individui univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE).
- 3.18 Con riferimento alla regolazione delle partite economiche afferenti all'autoconsumo collettivo o alla comunità di energia rinnovabile, l'articolo 42bis del decreto-legge 162/19 prevede che essa sia demandata all'Autorità, la quale, oltre

ad adottare i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del medesimo articolo:

- a) adotta i provvedimenti necessari affinché i gestori di rete cooperino per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni dell'articolo medesimo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia elettrica condivisa;
- b) individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia elettrica, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia elettrica condivisa, in quanto energia elettrica istantaneamente autoconsumata nella stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico *in situ*. Si noti, al riguardo, che il comma 6 del medesimo articolo 42bis espressamente prevede che all'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, ivi inclusa quella oggetto di condivisione nell'ambito dell'autoconsumo collettivo o della comunità di energia rinnovabile, trovino applicazione le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;
- c) provvede affinché sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del medesimo articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia elettrica soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attività di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l'Autorità può avvalersi delle società del gruppo GSE;
- d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei Comuni e delle Pubbliche Amministrazioni alle comunità di energia rinnovabile.

3.19 Con riferimento agli strumenti incentivanti, infine, l'articolo 42bis prevede che essi spettino agli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili presenti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo o nelle comunità di energia rinnovabile e che siano appositamente definiti dal Ministro dello Sviluppo Economico in alternativa agli incentivi e ai regimi commerciali speciali attualmente vigenti (che, pertanto, non troverebbero applicazione). I nuovi incentivi, appositamente definiti, sarebbero cumulabili solo con le detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Testo Unico delle imposte sui redditi e verrebbero definiti sulla base dei seguenti criteri:

- a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;
- b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva 2018/2001;

- c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti;
- d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;
- e) è previsto un unico conguaglio, composto dalle erogazioni derivanti dalla regolazione dell'Autorità e dalla tariffa incentivante.

#### **4. Orientamenti dell'Autorità in merito all'attuazione dell'articolo 42bis del decreto-legge 162/19**

##### **4.A Elementi definitori**

4.1 Di seguito, vengono riportate alcune indicazioni in merito alle definizioni che rilevano ai fini del presente documento, in base al criterio interpretativo prescelto e a partire dagli elementi già contenuti nella direttiva 2018/2001 e nel decreto-legge 162/19, tenendo altresì conto dei limiti di intervento dell'Autorità e lasciando impregiudicata una diversa interpretazione derivante dall'adozione di disposizioni normative ulteriori in sede di completo recepimento della direttiva 2018/2001.

##### Definizioni in materia di autoconsumo

4.2 **“Autoconsumatore di energia rinnovabile”**: un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. L'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile.

4.3 Dal punto di vista operativo, nelle more di eventuali diverse disposizioni che dovessero derivare dal prossimo recepimento della direttiva 2018/2001, si ritiene che l'autoconsumatore di energia rinnovabile debba continuare a essere il cliente finale come individuato ai sensi della regolazione vigente (Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel – TISSPC, a cui si rimanda) che può realizzare una delle configurazioni private attualmente previste dalle normative vigenti (SEU o ASAP) nei limiti e secondo le modalità previste dalla richiamata regolazione. Le normative e la regolazione oggi vigenti già consentono, in relazione ai SEU, la possibilità che il produttore sia un soggetto terzo rispetto al cliente finale: tale produttore opera immettendo in rete l'energia elettrica non istantaneamente consumata per il tramite del punto di connessione che rimane nella titolarità del cliente stesso;

4.4 **“Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”**: gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile, come definiti al

punto 4.2, che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio. I soggetti che intendono far parte del gruppo sono clienti domestici o altri soggetti purché, in quest'ultimo caso, le attività di produzione e scambio dell'energia elettrica non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. Inoltre, rilevano ai fini dell'individuazione dell'autoconsumo collettivo solo gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, ubicati nel medesimo edificio o condominio, aventi singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200 kW e tutti entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 (cioè il 1° marzo 2020) ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001.

4.5 Si ritiene, inoltre, che;

- il gruppo di autoconsumatori possa essere identificato come somma di semplici clienti finali, semplici produttori e/o clienti finali e produttori che operano in una delle configurazioni private consentite (SEU o ASAP), purché tutti afferenti al medesimo edificio o condominio (significa, in altre parole, che rientrano nel gruppo i soggetti precedentemente richiamati limitatamente ai punti di connessione, di qualunque tipologia, ubicati nel perimetro dell'edificio o del condominio);
- i produttori presenti possano eventualmente essere soggetti terzi (ivi inclusi quelli che svolgono l'attività di produzione come attività principale) in quanto la direttiva 2018/2001 consente la possibilità che l'attività di produzione possa essere demandata a un soggetto terzo purché quest'ultimo operi nel rispetto delle indicazioni date dal relativo cliente finale (tali produttori terzi non faranno parte del gruppo di autoconsumatori ma l'energia elettrica da essi immessa rileva ai fini dell'individuazione dell'energia autoconsumata in quanto essi operano nel rispetto delle indicazioni date dal relativo cliente finale). In ogni caso non sono presenti limiti relativi al livello di tensione a cui ogni singolo soggetto è connesso alla rete con obbligo di connessione di terzi;

4.6 Si ritiene, infine, che l'edificio e il condominio siano individuati sulla base delle definizioni oggi vigenti e in particolare:

- l'edificio è un sistema conforme alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 192/05 e ricadente nelle categorie di cui all'articolo 3 del DPR 412/93, ivi inclusi gli edifici polifunzionali (edifici destinati a scopi diversi)<sup>4</sup>;
- il condominio è un sistema conforme alla definizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 102/14.

---

<sup>4</sup> Al riguardo, per unità immobiliare si fa riferimento alla definizione del TISSPC che rimanda al concetto di unità immobiliare urbana utilizzato nella normativa catastale.

### Definizioni in materia di comunità di energia rinnovabile

#### 4.7 “**Comunità di energia rinnovabile**”: un soggetto giuridico:

- che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, detenuti dalla comunità<sup>5</sup>;
- i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e industriale principale;
- il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

4.8 Gli azionisti o membri della comunità di energia rinnovabile sono titolari di punti di connessione su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione. Essi sono semplici clienti finali, semplici produttori e/o clienti finali e produttori che operano in una delle configurazioni private consentite (SEU o ASAP), purché tutti afferenti al medesimo perimetro (significa, in altre parole, che rientrano nella comunità i soggetti precedentemente richiamati limitatamente ai punti di connessione, di qualunque tipologia, ubicati nel perimetro);

4.9 Ai fini dell’individuazione dell’energia condivisa nella comunità rilevano esclusivamente gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, ubicati nel perimetro di cui al punto 4.8, aventi singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200 kW e tutti entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 (cioè il 1° marzo 2020) ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001.

4.10 Si ritiene, inoltre, che:

- a) l’Autorità non possa presentare, in questa sede, ulteriori considerazioni in merito alla natura giuridica del soggetto “comunità di energia rinnovabile” in quanto esse assumono valenza e hanno effetti ulteriori rispetto all’ambito di competenza dell’Autorità;
- b) i produttori possano eventualmente essere soggetti non facenti parte della comunità (ivi inclusi quelli che svolgono l’attività di produzione come attività principale) purché gli impianti di produzione da essi gestiti siano detenuti dalla

---

<sup>5</sup> Si ritiene che il modello introdotto dalla direttiva 2018/2001 lasci un certo margine di flessibilità per un’interpretazione secondo cui la titolarità della proprietà degli impianti sia dissociata dalla detenzione degli stessi che rimane in capo alla comunità (come previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2018/2001). Tale interpretazione non può in nessun caso essere utilizzata per eludere, direttamente o indirettamente, l’obiettivo per cui una comunità è costituita, in linea con lo spirito della direttiva 2018/2001.

comunità medesima nel senso sopra specificato (tali produttori terzi non faranno parte della comunità ma l'energia da essi immessa rileva ai fini dell'individuazione dell'energia condivisa).

- 4.11 Si evidenzia, infine, che la comunità di energia rinnovabile, senza alcun obbligo, può svolgere anche il ruolo di società di vendita, utente del dispacciamento, *balance service provider* (BSP). In relazione a tali eventuali ruoli, al soggetto giuridico “comunità di energia rinnovabile” si applica, in tutte le sue parti, la regolazione vigente in materia.

- S1. *Quali ulteriori elementi possono essere necessari per meglio identificare l'“autoconsumatore collettivo da fonti rinnovabili” o la “comunità di energia rinnovabile”? Perché?*
- S2. *Benché l'Autorità non possa presentare, in questa sede, ulteriori considerazioni in merito alla natura giuridica del soggetto “comunità di energia rinnovabile”, può essere opportuno raccogliere, in via ricognitiva, elementi utili in merito. Quale potrebbe essere la natura giuridica del soggetto “comunità di energia rinnovabile”? Perché?*

#### **4.B Il modello regolatorio “virtuale”**

- 4.12 Innanzitutto, si osserva che l'articolo 42bis del decreto-legge 162/19:
- a) riprende e richiama le definizioni della direttiva 2018/2001, distinguendo tra autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (il cui perimetro è rappresentato dal medesimo edificio o condominio) e comunità di energia rinnovabile (il cui perimetro è rappresentato dalle reti di bassa tensione che afferiscono alla stessa cabina di trasformazione media/bassa tensione);
  - b) prevede che in entrambi i casi non siano realizzate e gestite reti diverse da quelle già attualmente consentite<sup>6</sup>. Pertanto, ogni cliente finale e ogni produttore facenti parte di una delle configurazioni di cui alla lettera a) mantengono il proprio punto di connessione già esistente (ovvero richiedono una nuova connessione ai sensi della regolazione vigente);
  - c) prevede che ogni cliente finale facente parte di una delle configurazioni di cui alla lettera a) mantenga i propri diritti, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che possa recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo collettivo o dalla comunità di energia rinnovabile;
  - d) prevede che gli incentivi (oggetto di prossima definizione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico) siano determinati al fine di garantire la redditività dell'investimento in impianti di produzione da fonti rinnovabili ed eventualmente dei sistemi di accumulo a essi associati e siano riconosciuti dal

---

<sup>6</sup> Ciò appare pienamente condivisibile in quanto riferiti a contesti di utenza residenziale, diversi da quelli tipici dei Sistemi di distribuzione chiusi (SDC) e nei quali non è economicamente vantaggioso realizzare reti di distribuzione diverse e ulteriori rispetto a quelle in concessione.



GSE congiuntamente con le erogazioni derivanti dalla regolazione dell'Autorità *de jure condendo*.

- 4.13 L'impostazione qui sintetizzata appare sostanzialmente aderente alle indicazioni formulate dall'Autorità, il 12 marzo 2019, con la propria memoria 94/2019/I/com in merito all'affare sul sostegno alle attività produttive mediante l'impiego di sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica, a cui si rimanda.
- 4.14 Tale impostazione, tenendo separato almeno a livello definitorio il caso dell'autoconsumo collettivo dal caso delle comunità di energia rinnovabile (in quanto aventi configurazioni e definizioni diverse), consente di implementare un modello regolatorio "virtuale", quale quello ipotizzato nella richiamata memoria 94/2019/I/com.
- 4.15 Il modello regolatorio "virtuale" applicato alle configurazioni in oggetto consiste nel:
- continuare ad applicare la regolazione vigente, per tutti i clienti finali e i produttori presenti nelle configurazioni (ivi inclusa la parte afferente ai Sistemi Semplici di Produzione e Consumo – SSPC, quali i Sistemi Efficienti di Utente – SEU e gli Altri Sistemi di Auto-Produzione – ASAP, e ai SDC che non sarebbe modificata<sup>7</sup>), in tutte le proprie parti (connessioni, scelta del proprio venditore, *switching*, etc.), garantendo a tutti i soggetti interessati tutti i diritti attualmente salvaguardati;
  - prevedere la richiesta a un soggetto terzo, quale il GSE (in quanto già implicitamente individuato nel decreto-legge 162/19 e in quanto appare essere il soggetto più indicato allo scopo), di accesso alla regolazione prevista nel caso di "autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili" o di "comunità di energia rinnovabile", nel rispetto delle rispettive definizioni previste dalla direttiva 2018/2001 e nei limiti transitori di cui al decreto-legge 162/19. Tale richiesta assume rilievo ai fini dell'applicazione della regolazione come meglio declinata nel seguito;
  - prevedere la restituzione, da parte del GSE, di importi o di componenti tariffarie spettanti in relazione all'energia oggetto di autoconsumo o consumo collettivo;
  - prevedere l'erogazione, da parte del GSE, dell'incentivo, come verrà appositamente definito dal Ministro dello Sviluppo Economico.
- 4.16 Il modello delineato consente di estendere a più soggetti i benefici, ove presenti, derivanti dal consumo in sito dell'energia elettrica localmente prodotta, evitando che per ottenere tali benefici debbano essere implementate soluzioni tecniche (quali reti elettriche diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi) o societarie (quali quelle necessarie per poter essere classificati tra i SSPC oggi ammessi nel

---

<sup>7</sup> Al riguardo, l'Autorità ha più volte chiesto al Governo e al Parlamento la possibilità di rivedere e semplificare le definizioni, attualmente numerose e contenute in norme di rango primario, di SSPC.

quadro normativo nazionale). Il modello delineato, essendo virtuale, consente inoltre a ogni soggetto partecipante di modificare le proprie scelte, sia in relazione alla configurazione di autoconsumo, sia, ed indipendentemente, delle proprie scelte di approvvigionamento dell'energia, senza dover al tempo stesso richiedere nuove connessioni o realizzare nuovi collegamenti elettrici: in quanto tale, il modello delineato appare flessibile, sostenibile nel tempo e facilmente adattabile per ogni futura esigenza<sup>8</sup>.

- 4.17 Nell'ambito della citata flessibilità, il modello regolatorio "virtuale" potrebbe essere mantenuto identico, nella propria struttura, anche a fronte di esigenze diverse: ad esempio, a parità di modello, potrebbero essere diversi gli importi o le componenti tariffarie oggetto di restituzione nel caso dell'autoconsumo collettivo piuttosto che nel caso delle comunità di energia rinnovabili, qualora i benefici sistemici da essi derivanti fossero diversi.
- 4.18 Infine, il modello regolatorio "virtuale" consente di essere implementato in poco tempo, essendo non dissimile dal modello, altrettanto virtuale, attualmente in essere per lo scambio sul posto; tale caratteristica diventa fondamentale anche in considerazione dell'esigenza di disporre degli esiti della sperimentazione in tempo utile per il recepimento della direttiva.
- 4.19 Di seguito sono descritti gli orientamenti di maggior dettaglio in merito all'implementazione del modello regolatorio "virtuale".

#### ***4.C Presentazione della richiesta al GSE per accedere alla regolazione prevista nel caso di "autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili" o di "comunità di energia rinnovabile"***

- 4.20 Come anticipato, si ritiene innanzitutto che per poter accedere alla regolazione prevista nel caso di "autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili" o di "comunità di energia rinnovabile" sulla base del modello virtuale delineato al paragrafo 4.B (come meglio descritta nel seguito) sia necessario presentare apposita richiesta al GSE; si ritiene altresì che il soggetto deputato a presentare tale richiesta sia il soggetto che, all'interno della nuova configurazione, intende rivestire il ruolo di produttore<sup>9</sup> (ciò non esclude la possibilità che siano presenti più produttori). Infatti,

---

<sup>8</sup> A titolo d'esempio, se per realizzare una soluzione di autoconsumo collettivo o di comunità di energia rinnovabile sia realizzata una rete elettrica dedicata oppure siano modificate le connessioni alla rete pubblica (ad esempio prevedendo un impianto elettrico in un condominio con un solo punto di connessione alla rete pubblica), un cliente finale, per uscire dalla configurazione oppure per scegliere un nuovo venditore, dovrebbe chiedere una nuova connessione alla rete pubblica ovvero l'installazione di opportune apparecchiature di misura gestite da una impresa distributrice (il che può risultare costoso, può richiedere tempi lunghi e potrebbe risultare non sempre tecnicamente possibile).

<sup>9</sup> Si ricorda che il produttore è il soggetto che gestisce l'impianto di produzione e che, allo scopo, è titolare dell'officina elettrica, ove prevista, nonché delle necessarie autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica.



gli eventuali benefici derivanti dalla costituzione di una delle nuove configurazioni derivano dall'installazione di un impianto di produzione di energia elettrica presso unità di consumo, indipendentemente dall'esistenza di collegamenti elettrici privati o di particolari assetti societari o contrattuali (l'energia elettrica, cioè, verrebbe comunque utilizzata in sito).

- 4.21 Il produttore (che nel caso dei condomini potrebbe anche essere l'amministratore del condominio e nel caso delle comunità di energia rinnovabile potrebbe coincidere con la comunità stessa, atteso che essi rivestano il ruolo del produttore) dovrebbe essere tenuto a presentare al GSE, secondo modalità che saranno definite dal medesimo GSE, tutta la documentazione necessaria per attestare il rispetto dei requisiti previsti dalla direttiva 2018/2001 e dal decreto-legge 162/19.
- 4.22 Più in dettaglio, per poter accedere alla regolazione prevista nel caso di "*autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili*", occorre che il produttore (ovvero uno dei produttori presenti), in qualità di referente della nuova configurazione, evidenzi al GSE che:
- i soggetti che intendono far parte della configurazione, sono clienti domestici o altri soggetti purché, in quest'ultimo caso, le attività di produzione e scambio dell'energia elettrica non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale (quindi i produttori che svolgono tale attività come attività commerciale o professionale principale, non possono far parte della configurazione e non si qualificano come autoconsumatori). Tali soggetti sono titolari di punti di connessione (da elencare, specificando la tipologia di soggetto e di utenza<sup>10</sup>) afferenti al medesimo edificio o condominio, come definiti dalle normative vigenti a livello nazionale<sup>11</sup>. Si ritiene altresì opportuno, per motivazioni che saranno chiare nel seguito, che siano trasmessi al GSE i codici identificativi di tutti i punti di connessione (POD) afferenti al medesimo edificio o condominio, previa liberatoria rilasciata dai rispettivi titolari;
  - i soggetti di cui al precedente alinea hanno dato mandato al produttore referente ai fini della costruzione della nuova configurazione;
  - tutti gli impianti di produzione che rilevano ai fini dell'individuazione dell'autoconsumo collettivo (per i quali occorre identificare il produttore e il punto di connessione) sono alimentati da fonti rinnovabili, sono ubicati nel medesimo edificio o condominio di cui al punto precedente, hanno singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200 kW e sono tutti entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 (cioè il 1° marzo 2020) ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001.

---

<sup>10</sup> Distinguendo tra produttore e cliente finale (identificando, per questi ultimi, la tipologia contrattuale ai sensi del Testo Integrato Trasporto se rilevante a fini tariffari).

<sup>11</sup> Come richiamate nel paragrafo 4.A.

4.23 Al fine di accedere alla regolazione prevista per le “comunità di energia rinnovabile”, occorre che il produttore (ovvero uno dei produttori presenti, nei limiti precedentemente indicati), in qualità di referente della nuova configurazione, evidenzi al GSE che:

- i soggetti che intendono far parte della configurazione, sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, per le quali, nel caso di imprese private, la partecipazione, come membri o azionisti, alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e industriale principale. Tali soggetti sono titolari di punti di connessione (da elencare, specificando la tipologia di soggetto e di utenza) su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (o prevalentemente sottese, qualora l’alimentazione possa avvenire anche per il tramite di diverse cabine secondarie: allo scopo, può essere opportuno allegare la conferma rilasciata dall’impresa distributrice competente ovvero è possibile prevedere che tale verifica sia effettuata dal GSE a seguito della richiesta);
- i soggetti di cui al precedente alinea hanno effettivamente costituito il soggetto giuridico denominato “comunità di energia rinnovabile” in conformità al diritto nazionale e hanno delegato il produttore a svolgere il ruolo di referente, qualora diverso dalla comunità stessa;
- tutti gli impianti di produzione che rilevano ai fini dell’individuazione dell’energia condivisa nella nuova configurazione sono alimentati da fonti rinnovabili (per i quali occorre identificare il produttore e il punto di connessione), sono detenuti dalla comunità nel senso esplicitato nel paragrafo 4.A, sono connessi su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione di cui al punto precedente, hanno singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200 kW e sono tutti entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 (cioè il 1° marzo 2020) ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001.

4.24 Si ritiene, inoltre, opportuno che il GSE definisca, puntualmente e sulla base delle indicazioni qui esposte, le modalità operative per poter accedere alla regolazione prevista nel caso di “autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” o di “comunità di energia rinnovabile” (ivi incluso l’elenco della documentazione necessaria) e la documentazione eventualmente necessaria qualora subentrino modifiche che possono avere impatti sulla regolazione stessa. Si ritiene altresì che tali modalità operative debbano essere le più semplici possibile.

S3. *Quali ulteriori elementi possono essere necessari per poter accedere alla regolazione prevista nel caso di “autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” o di “comunità di energia rinnovabile”? Perché?*

S4. *Le imprese distributrici potrebbero mettere a disposizione strumenti semplificati al fine di individuare con facilità, sebbene eventualmente in via approssimata, a quali*

*cabine secondarie sono sottesi i punti di connessione di interesse ai fini di questo documento. Quali potrebbero essere tali strumenti (ad esempio: tool on line, risposta previa domanda da parte del produttore referente o del GSE)?*

#### **4.D Restituzione di importi o di componenti tariffarie già versate al proprio venditore**

- 4.25 Per poter determinare, anche in via forfetaria, gli importi o le componenti tariffarie oggetto di restituzione da parte del GSE, occorre innanzitutto focalizzare l'attenzione sui benefici derivanti dalle configurazioni oggetto del presente documento per la consultazione, a cui tale restituzione dovrebbe essere commisurata. Proprio per questo motivo, in linea di principio, gli importi o le componenti tariffarie oggetto di restituzione potrebbero essere diversi nel caso di autoconsumo collettivo piuttosto che nel caso delle comunità di energia rinnovabile.
- 4.26 Allo scopo, assume rilievo richiamare alcune considerazioni già esposte nella memoria 94/2019/I/com.
- 4.27 Dal punto di vista tecnico, il concetto di “autoconsumo” identifica il consumo di energia elettrica prodotta nel medesimo sito in cui è consumata, sia istantaneamente che per il tramite di sistemi di accumulo, indipendentemente dai soggetti (anche diversi tra loro)<sup>12</sup> che ricoprono il ruolo di produttore e di cliente finale, purché operanti nello stesso “sito” opportunamente definito e confinato, e indipendentemente dalla fonte che alimenta l'impianto di produzione (nel decreto-legge 162/19, in via transitoria, ci si limita agli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili di piccola taglia e di nuova realizzazione). Ciò significa che, laddove si intenda riconoscere una specificità (un vantaggio) all'autoconsumo, la stessa sarebbe da ascrivere alla configurazione “fisica” del sistema (in sito) e alle modalità di utilizzo dello stesso e non, invece, alla configurazione “commerciale”, che si collega alla proprietà degli impianti e dell'energia scambiata.
- 4.28 I benefici derivanti dall'autoconsumo sono stati declinati nella memoria 94/2019/I/com e sono essenzialmente riconducibili a:
- a) perdite di rete: l'energia elettrica prodotta e consumata in aree limitrofe, riducendo i transiti sulle reti, comporta una riduzione delle perdite di rete rispetto al caso in cui l'energia proviene dalla rete di trasmissione a livelli di tensione più elevati. Nella regolazione vigente, la riduzione delle perdite di rete imputabile all'autoconsumo è già riconosciuta tramite la maggiorazione forfetaria della quantità di energia elettrica immessa nelle reti di bassa e media tensione. Più in dettaglio, l'energia elettrica immessa nelle reti di bassa e media tensione viene maggiorata applicando un coefficiente percentuale che tiene

---

<sup>12</sup> Per questo motivo, nella richiamata memoria 94/2019/I/com, è stato precisato che sarebbe stato più corretto, da un punto di vista tecnico, parlare (ad esempio) di “produzione e consumo in sito”, anziché di “autoconsumo”, poiché quest'ultimo termine presuppone la coincidenza tra il produttore e il cliente finale.

conto delle perdite di rete evitate, poste pari alle perdite tecniche dall'altissima tensione e fino al trasformatore tra il livello di tensione in oggetto e il livello di tensione superiore: le perdite di rete evitate non includono anche le perdite della rete avente lo stesso livello di tensione a cui è connesso l'impianto di produzione, nell'ipotesi che mediamente tale rete venga comunque utilizzata per collegare unità di produzione e unità di consumo limitrofe (allo stato attuale, la maggiorazione dell'energia elettrica immessa che tiene conto delle perdite di rete evitate è pari al 2,3% nel caso di impianti connessi alle reti di media tensione e al 5,2% nel caso di impianti connessi alle reti di bassa tensione)<sup>13</sup>;

- b) connessione alla rete: l'energia elettrica prodotta e consumata in sito, in alcune situazioni, potrebbe permettere di ottimizzare l'utilizzo delle cabine di consegna e degli stalli per la connessione, riducendo i costi di connessione. Tale eventuale riduzione dei costi di connessione è tuttavia solo ipotetica, almeno allo stato attuale;
- c) potenziamento o sviluppo di nuove reti: l'energia elettrica prodotta e consumata in sito potrebbe consentire, in prospettiva, la riduzione della necessità di potenziamento delle reti esistenti o di realizzazione di nuove reti, nella misura in cui contribuisse a ridurre la potenza massima richiesta sui punti di connessione piuttosto che nella misura in cui contribuisse a ridurre i transiti. Infatti, i costi di investimento, superiori rispetto ai costi di gestione, sono correlati al fatto che le reti elettriche, soprattutto quelle di distribuzione, sono usualmente dimensionate e sviluppate affinché siano in grado di garantire la potenza massima che ciascun utente richiede sul punto di connessione. Tale eventuale riduzione dei costi di potenziamento o sviluppo di nuove reti è tuttavia solo ipotetica, almeno allo stato attuale;
- d) dispacciamento: l'autoconsumo potrebbe in teoria ridurre i costi di dispacciamento, ma non necessariamente. Infatti, Terna S.p.A., per esercire il sistema elettrico in condizioni di sicurezza, deve comunque tener conto della necessità di approvvigionarsi di capacità di riserva, al fine di soddisfare il fabbisogno di potenza del carico interno al sistema di autoconsumo nelle ore in cui la produzione interna al predetto sistema è nulla, anche per effetto di avarie degli impianti di produzione. Peraltro, al crescere della "volatilità della fonte" i costi di dispacciamento tendono ad aumentare.

---

<sup>13</sup> Tali coefficienti sono stati inizialmente determinati con la deliberazione 176/2012/R/eel (sulla base dei risultati di uno studio svolto dal Politecnico di Milano, i cui risultati sono riassunti nel documento per la consultazione 13/2012/R/eel) in modo da tenere conto, da un lato, della rilevante crescita della generazione distribuita e delle nuove forme di interazione con la rete elettrica e, dall'altro, del processo di efficientamento delle reti elettriche (anche dal punto di vista gestionale). Essi sono poi stati lievemente aggiornati con la deliberazione 377/2015/R/eel (sulla base dei risultati di un nuovo studio svolto dal Politecnico di Milano, i cui risultati sono riassunti nel documento per la consultazione 202/2015/R/eel).

### Il caso dell'autoconsumo collettivo

- 4.29 Nel caso dell'autoconsumo collettivo a livello di singolo edificio o condominio, tutti i benefici tecnici sono riconducibili alla localizzazione della generazione diffusa sulla rete elettrica rispetto alla localizzazione della domanda e ai profili di immissione e prelievo: di conseguenza, un'eventuale regolazione volta a valorizzare i benefici tecnici descritti, dovrebbe prescindere dalla struttura dei rapporti commerciali di acquisto/vendita dell'energia.
- 4.30 Sulla base di quanto finora esposto e degli elementi al momento disponibili, è possibile affermare che i benefici tecnici non già riconosciuti (non anche i benefici tecnici riconducibili a una parte delle minori perdite di rete, essendo questi già riconosciuti dalla regolazione vigente) derivanti dall'autoconsumo collettivo a livello di singolo edificio o condominio, giustifichino innanzitutto, in via approssimata, la restituzione, da parte del GSE al produttore referente della configurazione, di importi unitari pari alla somma delle parti che possono essere assunte *cost reflective* delle componenti variabili (espresse in c€/kWh) delle tariffe di trasmissione e di distribuzione versate dai clienti finali per una quantità di energia elettrica pari, per ogni ora, al minimo tra l'energia elettrica immessa (dagli impianti ammessi dal decreto-legge 162/19) e l'energia elettrica complessivamente prelevata (al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non vengono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione quale, se presente, quella destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari ove consentito dalla regolazione vigente)<sup>14</sup>. In altre parole, è come se tale restituzione consentisse (pur in modo approssimato) di applicare le tariffe di trasmissione e di distribuzione in modo tale da essere ancora più *cost reflective* rispetto alla situazione odierna: in tal senso la restituzione non è da intendere come incentivo all'autoconsumo collettivo.
- 4.31 In più, limitatamente a una quantità di energia elettrica pari, per ogni ora, al minimo tra l'energia elettrica immessa dagli impianti ammessi dal decreto-legge 162/19 e l'energia elettrica complessivamente prelevata dai clienti finali connessi a un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione dell'impianto di produzione, si ritiene che possano essere riconosciute al produttore referente anche le perdite di rete evitate sulla rete elettrica al livello di tensione dell'impianto di produzione. Ciò consente di riconoscere in modo ancora più preciso rispetto a quanto deriva dalla regolazione vigente le perdite di rete evitate per effetto dell'installazione di impianti di produzione nello stesso edificio (quindi senza nemmeno utilizzare la rete estesa

---

<sup>14</sup> Si noti che i dati di misura necessari sono i dati di immissione e di prelievo, non di produzione e consumo. Nelle configurazioni oggetto del presente documento per la consultazione, come già ricordato, potrebbe capitare che rientrino dei SSPC ove consentiti dalla normativa e dalla regolazione vigenti, al cui interno l'energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata non rileva ai fini della determinazione delle partite economiche. A titolo d'esempio, l'impianto di produzione realizzato in un condominio potrebbe continuare (come oggi) a realizzare un SEU con l'unità di consumo afferente ai consumi condivisi, mettendo a disposizione l'energia immessa in rete per l'autoconsumo collettivo secondo le modalità ipotizzate nel presente documento per la consultazione.

di distribuzione) in cui avvengono i prelievi<sup>15</sup>, purché questi ultimi siano a un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione dell'impianto di produzione. Anche l'erogazione degli importi correlati alle minori perdite di rete non già riconosciute dalla regolazione vigente si pone l'obiettivo di addivenire, seppure *ex post*, a una regolazione il più possibile *cost reflective*. Per le stesse motivazioni, invece, non si ritiene di riconoscere ai predetti produttori anche le perdite commerciali imputabili ai prelievi in bassa e media tensione in quanto tali perdite non hanno alcuna correlazione con i costi generati/evitati dalla specifica configurazione di rete ma costituiscono piuttosto lo strumento di socializzazione dei relativi oneri.

- 4.32 Dal punto di vista concettuale, il beneficio da cui deriva il calcolo degli importi erogati dal GSE dovrebbe tenere conto dell'energia complessivamente prelevata, nella medesima ora, da tutti i clienti finali presenti nello stesso edificio o condominio e non solo da quelli che hanno scelto di fare parte della configurazione di autoconsumo collettivo. Tale è, infatti, il beneficio corrispondente alla realizzazione dell'impianto di produzione in quel punto. A tal fine è necessario che il produttore referente presenti al GSE idonea documentazione sottoscritta da tutti i titolari dei POD presenti all'interno dell'edificio o condominio finalizzata a dare titolo al produttore referente e al GSE di utilizzare i dati di misura (inclusi quello relativi ai POD dei soggetti presenti nell'edificio o condominio, ma non interessati ad una partecipazione diretta alla configurazione di autoconsumo collettivo). Qualora uno o più titolari di POD non rilasciassero la predetta liberatoria, i relativi prelievi di energia elettrica non potranno essere considerati ai fini della quantificazione dell'energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo.
- 4.33 Si ritiene infine, per i motivi inizialmente richiamati, che non vi siano allo stato attuale altri elementi di cui tenere conto ai fini del calcolo degli importi che il GSE deve erogare, in quanto la soluzione prospettata appare valorizzare correttamente i benefici associati all'autoconsumo e non già valorizzati dalla regolazione vigente.
- 4.34 Per quanto riguarda il valore unitario degli importi tariffari da restituire (come precedentemente detto, pari alla somma delle parti *cost reflective* delle componenti variabili delle tariffe di trasmissione e di distribuzione), occorrerebbe tenere conto di tutte le tipologie di utenti presenti nella configurazione, nella misura in cui per ciascuna di esse si rendesse necessario evidenziare valori differenti di tali importi. Allo scopo, occorrerebbe che l'energia immessa nell'ambito delle configurazioni di cui al presente documento venisse ripartita, ogni ora, per ogni cliente finale presente, in modo da determinare il valore unitario degli importi da restituire in funzione di quelli effettivamente applicati a ogni tipologia di utenza: una siffatta procedura presenta inevitabili profili di complessità.

---

<sup>15</sup> Si ricorda, infatti, che le perdite di rete evitate, in relazione alle quali viene maggiorata l'energia elettrica immessa, non includono anche le perdite della rete avente lo stesso livello di tensione a cui è connesso l'impianto di produzione.



- 4.35 Al riguardo, assumendo in modo realistico che le connessioni che rilevano ai fini del presente documento siano solo (o prevalentemente) in bassa tensione, si osserva che:
- nel caso dei clienti finali domestici, le componenti variabili delle tariffe di trasmissione e di distribuzione coincidono con la componente  $TRAS_E$  (pari, per l'anno 2020, a 0,761 c€/kWh);
  - nel caso delle altre utenze in bassa tensione (BTAU), la tariffa di trasmissione è pari alla componente  $TRAS_E$  e la tariffa di distribuzione presenta anche una componente variabile (pari, per l'anno 2020, a 0,061 c€/kWh nel caso di potenza disponibile fino a 16,5 kW e a 0,059 c€/kWh nel caso di potenza disponibile superiore a 16,5 kW), con l'unica eccezione delle utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica e per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico;
  - nel caso di utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica e di utenze in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, la tariffa di trasmissione è pari alla componente  $TRAS_E$  e la tariffa di distribuzione (rispettivamente BTIP e BTVE) è interamente espressa in quota energia (che, pertanto, assume valori più elevati rispetto a quelli tipici delle altre utenze, non essendo presente né la quota fissa né la quota potenza). Tuttavia, tale struttura tariffaria tutta in quota energia deriva dall'esigenza di tenere conto delle caratteristiche di tali specifiche tipologie di utenza, rinunciando ad essere il più possibile aderente alla reale struttura di costo sottostante; pertanto, anche per tali specifiche tipologie di utenza, per le finalità di cui al presente documento, si farà riferimento alla componente variabile della tariffa di distribuzione per utenze non domestiche in bassa tensione (BTAU).
- 4.36 Pertanto, il valore unitario teorico degli importi oggetto di restituzione risulterebbe pari alla componente  $TRAS_E$  a cui si dovrebbe sommare la componente variabile di distribuzione (che però, trascurando i casi di tariffa BTIP e BTVE per i motivi precedentemente descritti, è presente solo nel caso delle altre utenze in bassa tensione).
- 4.37 Al fine di evitare rilevanti complicazioni procedurali, tenendo conto del basso importo unitario della componente variabile di distribuzione presente nel caso delle altre utenze in bassa tensione, si ritiene opportuno prevedere che, per tutte le tipologie di utenti presenti all'interno del medesimo edificio o condominio (inclusi i clienti domestici), l'importo unitario oggetto di restituzione sia definito nello stesso modo e usando un unico valore unitario pari, in via approssimata e forfetaria, alla somma della componente  $TRAS_E$  definita per le utenze in bassa tensione (pari, per l'anno 2020, a 0,761 c€/kWh) e del valore più elevato della componente variabile di distribuzione definita per le utenze BTAU (pari, per l'anno 2020, a 0,061 c€/kWh). L'importo unitario oggetto di restituzione, così calcolato in modo forfetario, sarebbe sempre il medesimo, indipendentemente dalle utenze realmente presenti (quindi anche qualora all'interno del medesimo edificio o condominio vi

fossero connessioni in media tensione per le quali, peraltro, il valore unitario delle corrispondenti componenti tariffarie è simile).

- 4.38 Per quanto riguarda le perdite di rete evitate per effetto dell'installazione di impianti di produzione nello stesso edificio (e non già riconosciute dalla regolazione vigente), si ritiene che esse possano essere quantificate sulla base dei dati più aggiornati attualmente disponibili come riassunti nella tavola 7 del documento per la consultazione 202/2015/R/eel: più in dettaglio, esse sono stimabili nell'1,2% lungo le linee di media tensione e nel 2,6% lungo le linee di bassa tensione (questi dati derivano da stime puntuali, a partire da un campione rappresentativo della realtà presente sul territorio nazionale e correttamente modellizzato con tutte le informazioni necessarie: pertanto, si ritiene rappresentino un risultato affidabile). Pertanto, in modo approssimato, si potrebbe assumere che la quantità di perdite evitate riconoscibili sia pari all'1,2% in caso di impianti connessi alle reti di media tensione e al 2,6% in caso di impianti connessi alle reti di bassa tensione. Le perdite evitate che verranno effettivamente riconosciute possono essere valorizzate al prezzo zonale orario.
- 4.39 L'importo complessivo oggetto di restituzione risulterebbe pari, su base oraria, alla somma di due termini:
- 1) il prodotto tra l'importo unitario oggetto di restituzione (complessivamente pari, per l'anno 2020, a 0,822 c€/kWh) e una quantità di energia elettrica pari al minimo tra l'energia elettrica immessa dagli impianti ammessi dal decreto-legge 162/19 e l'energia elettrica complessivamente prelevata dai punti di connessione facenti parte del medesimo edificio o condominio nella titolarità di clienti finali appartenenti al gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente o che hanno rilasciato la liberatoria per l'utilizzo dei propri dati di misura<sup>16</sup>;
  - 2) il prodotto tra il coefficiente delle perdite evitate (1,2% o 2,6%), il prezzo zonale orario e una quantità di energia elettrica pari al minimo tra l'energia elettrica immessa dagli impianti ammessi dal decreto-legge 162/19 e l'energia elettrica complessivamente prelevata dai punti di connessione aventi le caratteristiche di cui al punto 1) e connessi a un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione dell'impianto di produzione.

Di seguito viene riportato un esempio per meglio chiarire quanto finora esposto.

*Si consideri, a titolo d'esempio, un condominio in cui sono presenti (vds figura):*

- 4 unità di consumo gestite da 4 diversi clienti finali (ad esempio 3 condòmini e un negozio) ciascuno dei quali è titolare del proprio punto di connessione in bassa tensione (C, D, E ed F);

<sup>16</sup> al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non vengono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione quale, se presente, quella destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari ove consentito dalla regolazione vigente.




- una unità di consumo condivisa condominiale (che include, eventualmente, colonnine a uso condominiale per la ricarica di veicoli elettrici) con il suo punto di connessione in bassa tensione B a cui è collegato un impianto fotovoltaico realizzato ed entrato in esercizio prima del 1 marzo 2020, realizzando un SEU;
- un impianto fotovoltaico entrato in esercizio dopo il 1 marzo 2020 con il suo punto di connessione in bassa tensione A. Si supponga inoltre che per tale impianto è stata presentata al gestore di rete competente, come consentito dalla regolazione vigente, la perizia che assevera che l'energia elettrica prelevata attraverso il punto di connessione A è esclusivamente destinata ai servizi ausiliari (per cui a tale energia elettrica non vengono applicate le componenti tariffarie di trasporto, né le componenti a copertura degli oneri generali di sistema).

Sulla base di quanto finora esposto, indipendentemente dai soggetti che scelgono di fare parte del gruppo di autoconsumatori collettivi (e nell'ipotesi che i non facenti parte abbiano rilasciato la liberatoria per l'utilizzo dei loro dati di misura), la quantità di energia elettrica per la quale, su base oraria, viene restituita la parte variabile delle tariffe di trasmissione e di distribuzione (convenzionalmente calcolata come sopra riportato e pari, per l'anno 2020, a 0,822 c€/kWh) è pari al minimo tra:

- la somma dei prelievi misurati in corrispondenza dei punti di connessione B, C, D, E ed F (gli eventuali prelievi attraverso il punto di connessione A non rilevano, in quanto essi non sono gravati delle tariffe di trasporto);
- le immissioni misurate solo in corrispondenza del punto di connessione A (infatti l'impianto sotteso al punto di connessione B è stato realizzato prima del 1 marzo 2020).

Verrebbe altresì riconosciuto un importo che tiene conto delle minori perdite di rete non già riconosciute dalla regolazione vigente, pari al prodotto tra il 2,6% della stessa quantità di energia elettrica di cui sopra e il prezzo zonale orario.



### Il caso delle comunità di energia rinnovabile

- 4.40 Le considerazioni finora esposte in relazione all'identificazione delle componenti tariffarie oggetto di restituzione si ritiene possano essere estese anche al caso delle comunità di energia rinnovabile come delineate dal decreto-legge 162/19, in quanto confinate alle reti di bassa tensione "locali" (cioè sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione). Tale limitazione geografica, non strettamente prevista dalla direttiva 2018/2001 (che di fatto lascia agli Stati membri il compito di definire operativamente il più generale concetto di "vicinanza" degli impianti di produzione ai luoghi di consumo), consente di affermare che, anche nel caso di questa comunità dell'energia elettrica, i benefici tecnici derivanti dall'autoconsumo (e, a differenza delle minori perdite di rete, non già riconosciuti) possano giustificare la restituzione, da parte del GSE al produttore referente della configurazione, di importi unitari pari alla somma delle parti che possono essere assunte cost reflective delle componenti variabili (espresse in c€/kWh) delle tariffe di trasmissione e di distribuzione versate dai clienti finali. Tali importi unitari possono essere determinati in modo analogo al caso dell'autoconsumo collettivo, in misura pari, per l'anno 2020, a 0,822 c€/kWh).
- 4.41 Si ritiene, invece, che non sia possibile riconoscere, nel caso delle comunità di energia rinnovabile, anche le ulteriori perdite di rete evitate non già riconosciute dalla regolazione vigente, in quanto comunque l'energia elettrica condivisa nell'ambito della comunità utilizza le reti elettriche di distribuzione (le comunità, infatti, non sono confinate all'interno di un solo edificio o condominio).
- 4.42 In altre parole, la limitazione geografica dell'estensione delle comunità di energia rinnovabile (convenzionalmente declinata in relazione alla cabina di trasformazione media/bassa tensione) consente di riconoscere anche a esse i benefici derivanti dall'autoconsumo, seppur minori rispetto a quelli identificabili nel caso dell'autoconsumo collettivo.
- 4.43 A differenza dell'autoconsumo collettivo, si ritiene anche che, nel caso delle comunità, non sia possibile, per questioni operative, quantificare gli importi totali oggetto di restituzione sulla base dell'energia elettrica prelevata, nella medesima ora, da tutti i clienti finali connessi alle stesse reti di bassa tensione indipendentemente dalla propria appartenenza alla comunità, ma che tale determinazione debba limitarsi a considerare l'energia elettrica prelevata dai clienti finali facenti parte della comunità.
- 4.44 In generale, se non vi fossero benefici derivanti dall'autoconsumo esteso, si ritiene che non vi sia alcun motivo per prevedere restituzioni di importi o di componenti tariffarie nel caso delle comunità di energia rinnovabile. Infatti, le comunità di energia non consentono di per sé di ottenere i benefici tecnici del consumo di energia elettrica prodotta in sito per il solo fatto di rispettare le definizioni contenute nel quadro normativo europeo. Tali comunità di energia hanno, infatti, finalità complessive diverse dall'autoconsumo in sito, quali, in particolare, quella di facilitare l'investimento in impianti di produzione da fonti rinnovabili tramite

aggregazione di piccoli investitori, valorizzando le risorse locali, oppure quella di facilitare l'acquisto collettivo di energia elettrica, semplificando l'accesso ai mercati dell'energia elettrica, senza trascurare le finalità sociali, ivi incluso il contrasto alla "povertà energetica" come avviene nelle best practices europee: ciò pare coerente con l'utilizzo di strumenti diversi (quali, a titolo d'esempio, quelli di natura fiscale, più consoni alle proprie effettive finalità) per la promozione delle comunità dell'energia.

- S5. *Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate ai fini della quantificazione forfetaria degli importi unitari oggetto di restituzione da parte del GSE? Perché?*
- S6. *Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate ai fini dell'individuazione delle quantità di energia a cui applicare la restituzione degli importi unitari determinati in modo forfetario? Perché?*
- S7. *Si ritiene che vi siano altri importi che tecnicamente non dovrebbero trovare applicazione per l'energia autoconsumata? Quali e perché?*

#### *Modalità operative*

- 4.45 Come precedentemente esposto, si ritiene che nel caso di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e nel caso delle comunità di energia rinnovabile come definite dal decreto-legge 162/19 vi siano i presupposti per determinare in modo simile l'entità degli importi erogati dal GSE al produttore referente.
- 4.46 Dal punto di vista operativo, si ritiene che il GSE riceva, con le medesime tempistiche previste dalla regolazione vigente:
- dal Sistema Informativo Integrato (SII), i dati di misura dell'energia elettrica prelevata afferenti a tutti i punti di prelievo relativi al medesimo edificio o condominio (indipendentemente dai soggetti facenti parte della configurazione di autoconsumo collettivo) ovvero afferenti ai soli punti di prelievo dei clienti finali facenti parte della comunità di energia rinnovabile;
  - dai gestori di rete competenti, le misure dell'energia elettrica immessa in rete tramite i punti di connessione afferenti agli impianti di produzione i cui produttori fanno parte della configurazione di autoconsumo collettivo o della comunità di energia rinnovabile.
- 4.47 Per quanto riguarda la necessità di disporre di dati di prelievo e immissione su base oraria ai fini della determinazione dell'energia condivisa, si intende prevedere che le imprese distributrici adottino le procedure eventualmente necessarie per garantire la disponibilità di tali dati. In particolare, laddove vi siano punti di misura di prelievo o immissione non già trattati orari o non ancora dotati di misuratori di seconda generazione, fatti salvi eventuali diversi orientamenti che potranno emergere a seguito della presente consultazione, si ritiene opportuno prevedere che i gestori di rete configurino i misuratori 1G interessati in modalità tale da rilevare

dati orari: tali dati orari, pur non validati, verrebbero resi disponibili dai gestori di rete ai produttori referenti delle nuove configurazioni e al GSE e verrebbero utilizzati solo per determinare l'energia condivisa oraria (più in dettaglio, i dati non validati verrebbero utilizzati dal GSE a conguaglio, ai soli fini della profilazione oraria dei dati di misura per fasce o monorari validati dai gestori di rete), mentre il passaggio al trattamento orario a fini settlement dei clienti interessati continuerebbe ad avvenire secondo le ordinarie regole già previste in caso di sostituzione/installazione del misuratore di seconda generazione.

- 4.48 Il GSE calcola, per ogni ora e per ogni configurazione, il minimo tra l'energia elettrica immessa dagli impianti ammessi dal decreto-legge 162/19 e l'energia elettrica complessivamente prelevata (quest'ultima, dai punti di connessione facenti parte del medesimo edificio o condominio nella titolarità di clienti finali appartenenti al gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente o che hanno rilasciato la liberatoria per l'utilizzo dei propri dati di misura, ovvero dai soli punti di prelievo facenti parte della comunità di energia rinnovabile), al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non vengono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione quale, se presente, quella destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari ove consentito dalla regolazione vigente.
- 4.49 Nel solo caso dell'autoconsumo collettivo, il GSE calcola anche, per ogni ora, il minimo tra l'energia elettrica immessa dagli impianti ammessi dal decreto-legge 162/19 e l'energia elettrica complessivamente prelevata dai punti di connessione di cui al punto precedente, purché a un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione dell'impianto di produzione, al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non vengono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione quale, se presente, quella destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari ove consentito dalla regolazione vigente. Si ritiene, peraltro, che nella maggioranza dei casi la quantità minima di energia elettrica di cui al presente punto coincida con la quantità minima di cui al punto 4.48.
- 4.50 Il GSE calcola un importo orario, oggetto di restituzione al produttore referente della configurazione, pari al prodotto tra la quantità minima di cui al punto 4.48 e un corrispettivo unitario forfetario sempre pari (cioè indipendentemente dalle utenze realmente presenti) alla somma della componente  $TRAS_E$  definita per le utenze in bassa tensione (pari, per l'anno 2020, a 0,761 c€/kWh) e del valore più elevato della componente variabile di distribuzione definita per le utenze BTAU (pari, per l'anno 2020, a 0,061 c€/kWh). Il corrispettivo unitario forfetario, calcolato come qui indicato, verrebbe aggiornato con cadenza annuale solare.
- 4.51 Nel solo caso dell'autoconsumo collettivo, il GSE calcola anche, per ogni ora, il prodotto tra il coefficiente delle perdite evitate (1,2% in relazione all'energia elettrica immessa in media tensione o 2,6% in relazione all'energia elettrica immessa in bassa tensione), la quantità minima di cui al punto 4.49 e il prezzo zonale orario.

- 4.52 L'importo complessivo, oggetto di restituzione al produttore referente della configurazione, è pertanto pari a:
- nel caso dell'autoconsumo collettivo, alla somma, nel periodo temporale di riferimento, degli importi orari di cui ai punti 4.50 e 4.51;
  - nel caso delle comunità di energia rinnovabile, alla somma, nel periodo temporale di riferimento, degli importi orari di cui al punto 4.50.
- 4.53 Si ritiene altresì che tale importo complessivo sia erogato dal GSE al produttore referente secondo modalità dal medesimo definite con periodicità mensile (e comunque solo qualora gli importi da erogare siano superiori a 100 euro). L'importo, soprattutto nel caso in cui non siano disponibili i dati di misura orari per tutti i punti di connessione facenti capo alla medesima configurazione, può essere erogato dal GSE in acconto salvo conguaglio, sulla base di criteri convenzionali definiti dal GSE a partire dai criteri già attualmente vigenti nello scambio sul posto.
- 4.54 Si ritiene che gli importi complessivamente erogati dal GSE, data la loro natura, vengano posti a valere del Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, alimentato dalla componente UC<sub>3</sub>, anziché a valere del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate. Allo scopo occorrerà prevedere opportuni flussi di cassa da Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) al GSE.
- 4.55 Infine, si ritiene di non applicare ai produttori referenti alcun corrispettivo a copertura delle attività amministrative svolte dal GSE, almeno nella fase transitoria in attuazione del decreto-legge 162/19.

- S8. *Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate in merito alle modalità operative che il GSE dovrebbe applicare ai fini dell'erogazione degli importi forfetari?*
- S9. *Quali diversi criteri potrebbero essere adottati nel caso in cui non siano disponibili i dati di misura validati su base oraria?*

#### **4.E Ulteriori elementi di competenza dell'Autorità**

- 4.56 L'articolo 42bis del decreto-legge 162/19 prevede, altresì, che l'Autorità provveda affinché sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del medesimo articolo, anche avvalendosi delle società del gruppo GSE. Al riguardo, poiché il GSE è il soggetto deputato a rilasciare le qualifiche delle nuove configurazioni, si ritiene che il medesimo GSE sia il soggetto meglio preposto a istituire e gestire il relativo sistema di monitoraggio, ivi incluse le previsioni dei relativi sviluppi.
- 4.57 Infine, l'articolo 42bis del decreto-legge 162/19 prevede che l'Autorità individui modalità per favorire la partecipazione diretta dei Comuni e delle Pubbliche Amministrazioni alle comunità di energia rinnovabile. Si ritiene innanzitutto

opportuno specificare che i Comuni e le Pubbliche Amministrazioni, qualora non vi siano altri soggetti interessati, possano realizzare comunità di energia costituite anche solo da proprie utenze (essendo potenzialmente numerose) e impianti di produzione, purchè siano rispettati i requisiti previsti dal richiamato articolo 42bis (con particolare riferimento al requisito geografico), in quanto non si ravvisano, nemmeno nelle definizioni comunitarie, elementi ostativi al riguardo. Inoltre, si ritiene che i Comuni e le Pubbliche amministrazioni possano usufruire di un servizio di assistenza quale quello che il GSE già opera in merito all'accesso agli strumenti incentivanti di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016 (cd. conto termico).

*S10. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito agli ulteriori elementi di competenza dell'Autorità?*

#### **4.F Aspetti inerenti agli strumenti incentivanti**

- 4.58 L'articolo 42bis del decreto-legge 162/19 prevede infine che il Ministro dello Sviluppo Economico definisca apposite tariffe incentivanti al fine di garantire la redditività degli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'ambito di configurazioni di autoconsumo collettivo o di comunità di energia rinnovabile, premiando l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo.
- 4.59 Nel momento in cui tali tariffe fossero definite sulla base del medesimo schema adottato nei decreti interministeriali 23 giugno 2016 e 4 luglio 2019, l'incentivo effettivamente erogato risulterebbe unitariamente pari, su base oraria, alla differenza tra la tariffa base appositamente calcolata in funzione di fonte e tecnologia (eventualmente differenziato qualora siano presenti anche sistemi di accumulo) e il prezzo zonale orario, ovvero pari a un premio fisso nel caso di energia elettrica autoconsumata a livello individuale in sito. Un incentivo esplicito così calcolato garantirebbe la redditività dell'investimento su un orizzonte temporale paragonabile con la vita utile dell'impianto di produzione e, al tempo stesso, conterrebbe un elemento premiante in caso di autoconsumo individuale o collettivo (in quest'ultimo caso, infatti, l'incentivo si sommerebbe al beneficio riconosciuto per l'autoconsumo e oggetto di monetizzazione<sup>17</sup>).
- 4.60 Il modello regolatorio "virtuale" prospettato nel presente documento pone anche le basi affinché l'incentivo possa essere riconosciuto ed erogato in modo semplice: l'accesso a esso potrebbe, per esempio, essere diretto e potrebbe avvenire a seguito

---

<sup>17</sup> Si ricorda che il beneficio riconosciuto per l'autoconsumo e oggetto di monetizzazione non è da intendersi come incentivo: la restituzione delle componenti tariffarie prospettata nel presente documento è uno strumento che consente di applicare, *ex post*, le tariffe di trasmissione e di distribuzione in modo tale da essere ancora più *cost reflective* rispetto alla situazione odierna. Anche l'erogazione degli importi correlativi alle minori perdite di rete non già riconosciute dalla regolazione vigente si pone l'obiettivo di addivenire, seppure *ex post*, a una regolazione il più possibile *cost reflective*.



della sola richiesta per poter accedere alla regolazione prevista nel caso di “autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” o di “comunità di energia rinnovabile” di cui al paragrafo 4.C.

- 4.61 Come previsto dall’articolo 42bis del decreto-legge 162/19, l’incentivo esplicito verrebbe erogato dal GSE al medesimo produttore, congiuntamente all’importo calcolato come ipotizzato nel presente documento per la consultazione.

#### ***4.G Elementi conclusivi***

- 4.62 In sede di attuazione del decreto-legge 162/19, si ritiene non necessario disciplinare le modalità con le quali il produttore referente della configurazione allochi ai membri della medesima gli importi complessivamente erogati dal GSE (comprensivi dell’incentivo). Infatti, il decreto-legge stesso prevede, al riguardo, che i rapporti tra i membri delle configurazioni siano regolati tramite un contratto di diritto privato e che sia individuato univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa.
- 4.63 Il medesimo decreto-legge 162/19 prevede anche che i clienti finali partecipanti possano demandare a tale soggetto delegato la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE: si ritiene, al riguardo, che tale modalità operativa possa rappresentare un’ulteriore agevolazione per i clienti finali coinvolti nella configurazione di autoconsumo collettivo o nella comunità di energia rinnovabile in quanto, tramite il “filtro” operato dal delegato, avrebbero imputate partite economiche già nettate che, pertanto, si traducono in minori costi complessivi per l’acquisto dell’energia elettrica prelevata, pur senza alterare i normali flussi sistemici e le normali procedure per la definizione delle bollette elettriche.